

AIUTI DI STATO

C 9/98 (ex NN 176/97)

Germania

(98/C 252/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri ed ai terzi interessati, relativa ai provvedimenti finanziari attinenti al rilievo della Bremer Vulkan Marine Schiffbau GmbH da parte della Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG**

Con la lettera che segue la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di aprire il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE:

«La Bremer Vulkan Verbund AG, una società capogruppo operante nel settore navalmeccanico (nel prosieguo "BVV"), con sede a Brema e con partecipazioni soprattutto nel campo delle costruzioni navali, ma anche in quello degli impianti industriali e delle attrezzature elettroniche, subì alla fine del 1995 una grave crisi finanziaria e chiese nel febbraio del 1996 l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. In data 1° maggio del 1996, il tribunale competente dichiarò fallito il tentativo di concordato e diede inizio al procedimento previsto dalla legge fallimentare. Il curatore fallimentare nominato dal tribunale avviò quindi la vendita delle quote di capitale delle società controllate, anch'esse prevalentemente soggette a procedimento fallimentare, e tentò di ristrutturare taluni elementi del gruppo fra cui la Bremer Vulkan Werft GmbH, il cantiere navale principale della BVV sito a Brema. Poiché anche questo tentativo risultò infruttuoso, nell'agosto del 1997 si portò a termine la costruzione dell'ultima nave mercantile del cantiere e si procedette alla liquidazione della BVV.

La BVV deteneva il 100 % del capitale della BVM Beteiligungs GmbH; questa era l'unica proprietaria della Bremer Vulkan Marine Schiffbau GmbH, un'impresa con 60 dipendenti dedita al procacciamento di commesse per la costruzione navale. Tale impresa era stata fondata principalmente allo scopo di partecipare, in associazione con Preussag e Thyssen, alle gare d'appalto indette nell'ambito del programma tedesco d'acquisizione di fregate per complessivi 3 Mrd di DEM ("F 124"). Nei suoi confronti non fu avviato alcun procedimento fallimentare.

La Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG (nel prosieguo: "LMB") decise di acquistare le quote di capitale della Bremer Vulkan Marine Schiffbau GmbH

(nel prosieguo: "BVM") dopo aver constatato che quest'ultima aveva buone possibilità di partecipare alla costruzione delle nuove fregate. La LMB è la capogruppo della Friedrich Lürssen Werft GmbH, una società costruttrice di panfili lussuosi d'alto mare, di unità di polizia e marina militare, nonché di navi per usi scientifici, avente sede sulle sponde della Weser a Brema-Vegesack (Bassa Sassonia), in prossimità dell'antico cantiere della Bremer Vulkan Werft GmbH i. K.

Il curatore fallimentare di BVV alienò la BVM-Anteile alla LMB, per conto della BVM Beteiligungs GmbH, al prezzo simbolico di 1 DEM. Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, questo prezzo era il risultato delle trattative svolte dal curatore fallimentare con i vari interessati.

Il curatore fallimentare alienò inoltre alla LMB, per conto della Bremer Vulkan Werft GmbH i. K., talune parti del sito di Bremen-Vegesack (comprendenti il molo, la banchina e determinate attrezzature) al prezzo di 547 501 DEM. Le autorità tedesche hanno dichiarato che i costi del risanamento del terreno gravanti sulla LMB ammontavano a circa 3 Mio di DEM e che la LMB intendeva utilizzare tale sito per la costruzione e riparazione di unità militari e di panfili, ma non di navi mercantili.

Durante le trattative cui parteciparono le autorità di Brema, la LMB si impegnò ad assumere 100 dipendenti e 10 tirocinanti della Bremer Vulkan Werft GmbH in aggiunta ai 40 lavoratori impiegati a tempo determinato. La LMB osservò che essa necessitava di queste forze di lavoro esclusivamente per l'attività relativa al programma F 124, la cui realizzazione tuttavia era stata differita all'anno 2000. La città anseatica di Brema si dichiarò pertanto disposta a partecipare, con un contributo di 4,6 Mio di DEM, alle spese derivanti dall'assunzione di tale personale. La LMB si obbligò a rifondere 100 000 DEM per ogni lavoratore contemplato dall'accordo che venisse licenziato nel corso di un periodo non precisato dalle autorità tedesche.

La Hanseatische Industrie Beteiligungen GmbH (nel prosieguo "HIBEG"), un'impresa pubblica controllata esclusivamente dal Land Brema, rinunciò a crediti per un importo pari a 5 Mio di DEM più gli interessi, derivanti da un prestito di ammontare imprecisato concesso alla BVM. Tale importo servì ad aumentare il capitale proprio della BVM, riducendone così l'eccessivo indebitamento. Le autorità tedesche hanno fatto valere che originariamente il prestito era stato concesso a condizioni di mercato ma che il suo rimborso alla HIBEG era da escludersi, poiché la BVM sarebbe fallita anche qualora non fosse stata rilevata dalla LMB.

Il Land Brema è disposto a concedere un contributo sino a concorrenza di 900 000 DEM, corrispondente al 15 % degli investimenti progettati per un importo di 6 Mio di DEM.

Le autorità tedesche ritengono che tale provvedimento finanziario statale debba essere considerato ammissibile ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della settima direttiva sugli aiuti alle costruzioni navali poiché garantisce l'occupazione di 150 dipendenti e tirocinanti licenziati dalla BVV al momento del tracollo. In seguito alla perdita di circa 1 000 posti di lavoro, nella regione Brema Nord la disoccupazione è particolarmente elevata. Il governo tedesco si dichiara inoltre interessato a che nell'industria navalmeccanica militare rimanga in attività una società concorrente di dimensioni minori. Esso sottolinea che il cantiere di Vegesack appartenente alla Bremer Vulkan Werft GmbH è stato chiuso e che la vendita di una parte considerevole dello stabilimento alla LMB non determina la ripresa delle costruzioni mercantili, essendo gli impianti destinati esclusivamente alla costruzione e riparazione di unità militari e panfili di lusso.

La partecipazione del Land Brema alle spese originate dall'assunzione di 110 lavoratori, per un importo di 4,6 Mio di DEM, e la rinuncia a crediti per un importo pari a 5 Mio di DEM più gli interessi, da parte della società pubblica HIBEG, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 1, lettera d), della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1991 (nel prosieguo: "settima direttiva")⁽¹⁾.

Tali provvedimenti finanziari rappresentano aiuti illegittimi in quanto non sono stati notificati a norma dell'articolo 93 paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 11, paragrafo 2, della settima direttiva e sono stati concessi prima che la Commissione deliberasse in modo definitivo

sulla loro compatibilità. Alla luce delle informazioni disponibili, il previsto aiuto agli investimenti sino a concorrenza di 900 000 DEM non è stato ancora versato e può quindi essere considerato notificato.

La partecipazione del Land Brema alle spese originate dall'assunzione degli ex-dipendenti di BVV e LMB costituisce un aiuto al funzionamento. Anche la rinuncia ai crediti della HIBEG a favore della BVM può essere considerata un aiuto al funzionamento, poiché riduce le spese necessarie per il conseguimento dei vantaggi inerenti al libro di commesse della BVM. La prevista partecipazione alle spese per gli investimenti in progetto costituisce invece un aiuto agli investimenti.

Appare dubbia la compatibilità di tali provvedimenti finanziari con il mercato comune ai sensi delle disposizioni del trattato CE e della settima direttiva. La BVM era originariamente soltanto una controllata della BVV, con un ambito di attività limitato nel settore delle costruzioni militari. Acquistando le quote di capitale della BVM nonché gli impianti della Bremer Vulkan Werft GmbH situati a Vegesack, il gruppo Lürssen ha aumentato la sua capacità costruttiva nonché la possibilità di partecipare alla costruzione lucrativa di unità militari su incarico dell'esercito tedesco. Il provvedimento finanziario deve pertanto essere considerato un aiuto concesso all'impresa navalmeccanica Lürssen.

È inoltre incerta la previsione secondo cui il cantiere Lürssen destinerà le nuove capacità ed i lavoratori finanziati con risorse statali unicamente ad attività esulanti dall'ambito della settima direttiva. Tale cantiere è un concorrente per l'intero settore navalmeccanico e le sue riconosciute prestazioni nonché le nuove capacità costruttive potrebbero consentirgli di conquistare clienti per navi destinate al trasporto di passeggeri, navi speciali, ecc.

A norma dell'articolo 4 della settima direttiva, gli aiuti alla produzione connessi a contratti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a determinate condizioni. I provvedimenti summenzionati non si riferiscono tuttavia a singoli contratti.

A norma dell'articolo 5 di tale direttiva gli altri aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili soltanto se non superano il massimale determinato — in base al fatturato — per gli aiuti al funzionamento connessi con contratti e purché lo Stato membro provi che l'aiuto è necessario per mantenere in attività un'impresa colpita dalla situazione di mercato internazionale. Il governo non ha tuttavia fornito tale prova né ha sostenuto che l'aiuto al funzionamento sia destinato al mantenimento in attività del cantiere di Lürssen, peraltro assertivamente redditizio.

⁽¹⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27, modificata dalla direttiva 92/68/CEE del Consiglio (GU L 219 del 4.8.1992, pag. 54) nonché direttiva 93/115/CE del Consiglio (GU L 326 del 28.12.1993, pag. 62).

A norma dell'articolo 6 della settima direttiva, gli aiuti al finanziamento possono essere concessi soltanto nel quadro di un programma di ristrutturazione che non preveda alcun aumento delle capacità, o quando siano connessi ad una riduzione irreversibile della capacità di altri cantieri nello stesso Stato membro. La chiusura delle capacità di costruzione navale della Bremer Vulkan Werft GmbH a Brema è però già stata adottata per giustificare la concessione degli aiuti alla chiusura di cui all'articolo 7 della direttiva sulle costruzioni navali: in proposito la Commissione ha dichiarato espressamente nella sua decisione del 1997 ⁽²⁾ che gli impianti chiusi non possono essere utilizzati per lo svolgimento di ulteriori attività nel settore della costruzione di navi mercantili. Nel contempo essa ha ritenuto in linea di massima ammissibile l'eventuale rilievo degli impianti per fini attinenti alla costruzione di unità militari e di panfili. Alla luce delle informazioni disponibili, gli investimenti progettati non sono tuttavia destinati alla ristrutturazione del cantiere di Lürssen; inoltre essi non mirano alla riduzione bensì all'aumento della capacità costruttiva del cantiere di Lürssen, cantiere che potrebbe così essere impiegato per la costruzione di navi mercantili ai sensi della settima direttiva.

Da quanto precede la Commissione conclude che la partecipazione statale alle spese originate dall'assunzione degli ex-dipendenti della Bremer Vulkan Werft GmbH, la rinuncia ai crediti da parte della HIBEG nonché la prevista partecipazione alle spese per gli investimenti in progetto rappresentano aiuti di Stato la cui compatibilità con il mercato comune, ai sensi della settima direttiva e del trattato CE, è da considerarsi dubbia.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei summenzionati provvedimenti finanziari. Essa invita il governo tedesco a presentare nell'ambito di tale procedimento, entro un mese dalla notifica

della presente lettera, ogni informazione od osservazione ritenuta utile per la valutazione del caso di cui trattasi.

La Commissione rammenta al governo tedesco che gli aiuti concessi illegalmente, senza previa notifica o senza attendere la decisione definitiva della Commissione, devono in linea di massima essere restituiti dalle imprese beneficiarie. La restituzione dovrà avvenire secondo le norme sostanziali e procedurali del diritto tedesco e dovrà ricomprendere gli interessi decorrenti dalla data della concessione al tasso di riferimento applicato per la valutazione dei regimi di aiuto regionale.

Il governo tedesco è invitato ad informare le imprese beneficiarie nonché il governo di Brema sull'avvio del presente procedimento nonché sul fatto che le sovvenzioni eventualmente già versate dovranno in linea di massima essere restituite.

La Commissione, attraverso una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* inviterà gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare osservazioni sul presente caso. L'autorità di vigilanza EFTA-AELS verrà informata a norma del protocollo n. 27 dell'accordo SEE.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 17

⁽²⁾ Aiuto C 38/96, lettera SG(97) D 4211 del 4 giugno 1997 (GU L 250 del 13.9.1997).

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.